



C.da RUSSO snc -87075 Trebisacce (CS)-Tel. 0981 51003 - Fax 09811989911
www.itsfilangieri.gov.it E-mail: CSTD05000L@istruzione.it Pec: cstd05000L@pec.istruzione.it
C.F. 81000610782 – C.U.U.:UFCASF

Prot. n. 2888 del 22/05/2020

Al Personale Docente delle classi quinte dell'Istituto

Al Personale Docente dell'Istituto

Agli Studenti delle classi quinte dell'Istituto

Ai Genitori degli Studenti delle classi quinte dell'Istituto

All'Ufficio Area Didattica – Alunni- Servizi Amministrativi dell'Istituto

Al D.S.G.A.

All'Albo dell'Istituto

Al Sito Web dell'Istituto

Oggetto: O.M. n.10 del 16/05/2020 – Indicazioni operative Esami di Stato a. s. 2019/2020

Si trasmettono alle SS. LL. le indicazioni operative concernenti gli esami di Stato a. s. 2019/2020, già previste dall'OM n. 10 del 16 maggio 2020.

Alla presente viene allegata l'Ordinanza ministeriale per una più attenta lettura.

- **Documento del Consiglio di classe** (art . 9 O.M. n. 10 del 16/05/2020)

Entro il 30 maggio 2020 il consiglio di ogni classe quinta elabora un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell'esame.

Il documento illustra inoltre:

- a) **le attività, i percorsi e i progetti svolti nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione»**, realizzati in coerenza con gli obiettivi del Piano triennale dell'offerta formativa;
- b) **i testi oggetto di studio nell'ambito dell'insegnamento di Italiano** durante il quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale ;

c) per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l'insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL.

Nella redazione del documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot. 10719. I dati trattati devono essere quelli necessari e non eccedenti rispetto alla finalità del documento medesimo.

Al documento possono essere allegati atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l'anno in preparazione dell'esame di Stato, ai PCTO, agli stage e a i tirocini eventualmente effettuati, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

Per le classi articolate e per i corsi destinati a studenti provenienti da più classi, il documento del consiglio di classe è comprensivo della documentazione relativa ai gruppi componenti.

Il documento del consiglio di classe è immediatamente pubblicato all'albo dell'istituto, comunque entro il 30 maggio 2020. La commissione si attiene ai contenuti del documento nell'espletamento della prova di esame.

I consigli di classe per l'approvazione del Documento del Consiglio di classe si terranno giovedì 28 maggio 2020.

• **Ammissione** (art. 3 O.M. n. 10 del 16/05/2020)

Ai sensi dell'articolo 1, comma 6 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 sono ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati interni:
- ai sensi dell'art.13, comma 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, gli studenti iscritti all'ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie, anche in assenza dei requisiti di cui all'art.13, comma 2 del medesimo Decreto legislativo

(Art.13 "2.L'ammissione all'esame di Stato e' disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato. E' ammesso all'esame di Stato, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998 n. 249, la studentessa o lo studente in possesso dei seguenti requisiti:

a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, n. 122;

b) partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall'INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti nelle discipline oggetto di rilevazione di cui all'articolo 19;

c) svolgimento dell'attivita' di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso. Nel caso di candidati che, a seguito di esame di idoneita', siano ammessi al penultimo o all'ultimo anno di corso, le tipologie e i criteri di riconoscimento delle attivita' di alternanza scuola-lavoro necessarie per l'ammissione all'esame di Stato sono definiti con il decreto di cui all'articolo 14, comma 3, ultimo periodo;

d) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe puo' deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo. Nella relativa deliberazione, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, e' espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attivita' alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale."

L'ammissione all'esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal Consiglio di Classe presieduto dal DS o da un suo delegato.

L'esito della valutazione è reso pubblico, riportando all'albo dell'istituto sede d'esame il voto di ciascuna disciplina e del comportamento, il punteggio relativo al credito scolastico dell'ultimo anno e il credito scolastico complessivo, seguiti dalla dicitura "ammesso".

Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono irrogate dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni ai sensi dell'art.4, comma 11, dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

- **Credito scolastico** (art. 10 (OM n.10 del 16/05/2020)

Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la classe terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta. Il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito scolastico attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all'attribuzione del credito scolastico per la classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui all'allegato A dell' Ordinanza.

- **Prova d'Esame** (art . 16 O.M. n. 10 16/05/2020)

Le prove d'esame di cui all'art. 17 del Decreto legislativo 62/2017 sono sostituite da **un colloquio**, che ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello studente.

Al fine di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello studente, il candidato dimostra:

- a. di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera;
- b. di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo educativo culturale e professionale del percorso frequentato, mediante una breve relazione o un lavoro multimediale. Le esperienze svolte nell'ambito dei PCTO;
- c. di aver maturato le competenze previste dalle attività di "Cittadinanza e Costituzione" declinate dal consiglio di classe;

L' esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione ha inizio il giorno 17 giugno 2020 alle ore 8:30.

Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d'esame (art. 17 O.M. n. 10 16/05/2020):

- a. discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto della seconda prova scritta ai sensi del Decreto materie. La tipologia dell'elaborato è coerente con le predette discipline di indirizzo. **L'argomento è assegnato a ciascun candidato su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo medesime entro il 1° di giugno.** Gli stessi possono scegliere se assegnare a ciascun candidato un argomento diverso, o assegnare a tutti o a gruppi di candidati uno stesso argomento che si presti a uno svolgimento fortemente personalizzato.
L'elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti delle discipline di indirizzo per posta elettronica entro il 13 giugno 2020. (TALE ADEMPIMENTO E' DA CONSIDERARSI NOTIFICATO AGLI INTERESSATI TRAMITE LA PRESENTE COMUNICAZIONE).
- b. discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell'ambito dell'insegnamento di lingua e letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe;
- c. analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione ai sensi dell'art 16, comma 3, OM 10/2020: *" La sottocommissione provvede alla predisposizione dei materiali di cui all'articolo 17, comma 1, lettera c) prima di ogni giornata di colloquio, per i relativi candidati. Il materiale è costituito da un testo, un documento, un'esperienza, un progetto, un problema ed è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto*

interdisciplinare [...]la sottocommissione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe [...];

- d. esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato multimediale, dell'esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi;
- e. accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell'ambito delle attività relative a "Cittadinanza e Costituzione".

La commissione cura l'equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio, della durata complessiva indicativa di 60 minuti.

Nei percorsi di secondo livello dell'istruzione per adulti, il colloquio si svolge secondo le modalità sopra richiamate, con le seguenti precisazioni:

-I candidati, il cui percorso di studio personalizzato(PSP), definito nell'ambito del patto formativo individuale(PFI), prevede, nel terzo periodo didattico, l'esonero dalla frequenza di unità di apprendimento(UDA) riconducibili a intere discipline, possono - a richiesta- essere esonerati dall'esame su tali discipline nell'ambito del colloquio. Nel colloquio, pertanto, la commissione propone al candidato, secondo le modalità specificate nelle righe precedenti, di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti e problemi per verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline previste dal suddetto percorso di studio personalizzato.

- Per i candidati che non hanno svolto i PCTO, la parte del colloquio a essi dedicata è condotta in modo da valorizzare il patrimonio culturale della persona a partire dalla sua storia professionale e individuale, quale emerge dal patto formativo individuale, e da favorire una rilettura biografica del percorso anche nella prospettiva dell'apprendimento permanente. A tal riguardo, il colloquio può riguardare la discussione di un progetto di vita e di lavoro elaborato dall'adulto nel corso dell'anno.

La commissione dispone di quaranta punti per la valutazione del colloquio. La commissione procede all'attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun candidato nello stesso giorno nel quale il colloquio è espletato.

- Candidati con disabilità (art. 3 ed art. 19 OM n. 10 del 16 maggio 2020)

Gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione ai sensi dell'art. 3 OM 10/2020. Il Consiglio di Classe stabilisce la tipologia della prova d'esame, se con valore equipollente o non equipollente, in coerenza con quanto previsto all'interno del piano educativo individualizzato (PEI). Il consiglio di classe, inoltre, acquisisce elementi, sentita la famiglia, per stabilire per quali studenti sia necessario provvedere, in ragione del PEI, allo svolgimento dell'esame in modalità telematica, qualora l'esame in presenza, anche per effetto dell'applicazione delle misure sanitarie di sicurezza, risultasse inopportuno o di difficile attuazione. In caso di esigenze sopravvenute dopo l'insediamento della commissione con la riunione plenaria, all'attuazione del presente comma provvede il presidente, sentita la sottocommissione. Le commissioni correlano, ove necessario, al PEI gli indicatori della griglia di valutazione in caso di prova equipollente, attraverso la formulazione di specifici descrittori.

- Candidati con DSA (art. 20 OM n. 10 del 16 maggio 2020)

Gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della l.8/10/2010, n. 170, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dall'articolo 3 OM 10/2020, sulla base del piano didattico personalizzato (PDP).

La commissione d'esame, sulla base del PDP e di tutti gli elementi conoscitivi forniti dal consiglio di classe, individua le modalità di svolgimento della prova d'esame. Nello svolgimento della prova d'esame, i candidati con DSA possono utilizzare, ove necessario, gli strumenti compensativi previsti dal PDP e che siano già stati impiegati in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che sia pregiudicata la validità della prova.

- **Commissioni** (art.11 – art.12- OM n. 10 del 16 maggio 2020)

Le commissioni d'esame sono costituite da due sottocommissioni, costituite ciascuna da sei commissari appartenenti all'istituzione scolastica sede di esame, con presidente esterno unico per le due sottocommissioni. I commissari sono designati dai competenti consigli di classe secondo le disposizioni dell'art. 5 dell'Ordinanza commissioni. La partecipazione ai lavori delle commissioni dell'esame di Stato da parte del presidente e dei commissari rientra tra gli obblighi inerenti allo svolgimento delle funzioni proprie dei dirigenti scolastici e del personale docente della scuola. Il personale utilizzabile per le sostituzioni, con esclusione del personale con rapporto di lavoro di supplenza breve e saltuaria, deve rimanere a disposizione dell'istituzione scolastica di servizio fino al 30 giugno 2020.

- **Riunione plenaria congiunta e della sottocommissione - operazioni propedeutiche** (art.14-art 15 OM n. 10 del 16 maggio 2020)

Il presidente e i commissari delle due classi abbinata si riuniscono in seduta plenaria presso l'istituto di assegnazione **il 15 giugno 2020 alle ore 8:30.**

Il presidente, durante la riunione plenaria, sentiti i componenti di ciascuna sottocommissione, individua e definisce gli aspetti organizzativi delle attività delle sottocommissioni determinando, in particolare, in base a sorteggio, l'ordine di precedenza tra le due sottocommissioni e, all'interno di ciascuna di esse, quello di convocazione dei candidati medesimi secondo la lettera alfabetica. Il numero dei candidati che sostengono il colloquio, per ogni giorno, non può essere superiore a cinque, salvo motivata esigenza organizzativa.

Al fine di evitare sovrapposizioni e interferenze, i presidenti delle commissioni che abbiano in comune uno o più commissari concordano le date di inizio dei colloqui senza procedere a sorteggio della classe. Nel caso di commissioni articolate su diversi indirizzi di studio, aventi commissari interni che operano separatamente, il presidente fissa il calendario dei lavori in modo da determinare l'ordine di successione tra i diversi gruppi della classe per le operazioni di conduzione dei colloqui e valutazione finale. Il Presidente può delegare un proprio sostituto scelto tra i commissari, ove possibile unico per le due sottocommissioni. Il presidente sceglie un commissario quale segretario di ciascuna sottocommissione, il quale ha, in particolare, compiti di verbalizzazione dei lavori collegiali. Tutti i componenti la sottocommissione dichiarano obbligatoriamente per iscritto, distintamente per i candidati interni ed esterni: a) se nell'anno scolastico 2019/2020 abbiano o meno istruito privatamente uno o più candidati; b) se abbiano o meno rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado ovvero di coniugio, convivenza di fatto o unione civile.

Nella seduta preliminare ed eventualmente anche in quelle successive, la sottocommissione prende in esame gli atti e i documenti relativi ai candidati interni. In particolare esamina:

1. l'elenco dei candidati e la documentazione relativa al percorso scolastico degli stessi al fine dello svolgimento del colloquio;
2. la copia dei verbali delle operazioni di scrutinio, relative all'attribuzione e alla motivazione del credito scolastico;

3. il documento del consiglio di classe;
4. il documento del consiglio di classe nella parte relativa ai candidati con disabilità ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 19 dell'OM 10/202;
5. l'eventuale documentazione relativa ai candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA), individuando gli studenti che sostengono l'esame con le prove differenziate
6. Ogni altro documento messo a disposizione della scuola per l'Esame di Stato.

L'Ufficio Area Didattica – Alunni- Servizi Amministrativi dell'Istituto avrà cura di predisporre, in tempo utile, il materiale di cui sopra in formato digitale, ove possibile e consentito, affinché sia disponibile per i lavori delle commissioni, che utilizzeranno, ai sensi dell'OM 10/2020, art. 22, l'applicativo Commissione WEB, salvo motivato impedimento.

L'Ufficio Area Didattica – Alunni- Servizi Amministrativi dell'Istituto avrà cura di attivare, altresì, la procedura di inserimento dati finalizzati all'utilizzo di Commissione WEB per tutte le Commissioni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Brunella Baratta

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa